

# Rapporto

| numero        | data           | Dipartimento |
|---------------|----------------|--------------|
| <b>5657 R</b> | 17 maggio 2006 | ISTITUZIONI  |
| Concerne      |                |              |

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 24 maggio 2005 concernente l'istituzione della funzione di sostituto magistrato dei minorenni**

### **ALCUNI DATI DAL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA DAL CONSIGLIO DI STATO NEL 2002**

Il fenomeno della delinquenza minorile non è nuovo. Esso ha conosciuto, nel tempo, una propria evoluzione. A seguito dell'aumento degli incarti aperti presso la Magistratura dei minorenni, registrato in particolare a partire dal 1999, il 26 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha affidato ad una Commissione di esperti il compito di esaminare la situazione e di formulare delle proposte sui modelli di organizzazione ed un eventuale potenziamento della Magistratura dei minorenni.

La commissione era presieduta dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli e composta da: avv. Mario Branda, procuratore pubblico, signora Leonia Menegalli del DECS, dott. iur. Alex Pedrazzini, lic. sc. soc. Roberto Sandrinelli, delegato per l'aiuto alle vittime, avv. Silvia Torricelli, magistrato dei minorenni.

Il rapporto è stato consegnato nel mese di ottobre del 2002. Esso contiene approfondimenti sull'evoluzione della devianza penale giovanile, con riferimenti alle situazioni europea, svizzera e, in particolare, ticinese, indicazioni sull'evoluzione del carico di lavoro in seno alla Magistratura dei minorenni, elementi di previsione a medio termine sui casi trattati dalla medesima, e infine proposte di una sua riorganizzazione e/o potenziamento.

Nel rapporto viene segnalata la difficoltà nell'interpretazione dei numerosi dati statistici provenienti da diverse fonti (Magistratura, polizia, servizi sociali): sul piano nazionale vi sono sondaggi secondo i quali la situazione è stabile, mentre dalle statistiche di polizia si denota un "lieve aumento" e da quelle dei tribunali dei minorenni invece si ricava "un'importante aumento" dei casi.

In sintesi, dal rapporto della commissione di esperti si può osservare un aumento del numero di reati violenti, anche se la maggioranza delle infrazioni continua ad essere in relazione a reati contro la proprietà e il patrimonio. I minori più giovani commettono per lo più reati "bagattella", quali piccoli furti nei grandi magazzini ecc. Non viene dimostrata la tesi secondo la quale il giovane che compie ripetutamente piccoli reati sarà poi per forza destinato a commettere in seguito reati più gravi. Vi è un numero limitato (6-7%) di giovani che commettono fino al 50% dei reati giovanili complessivi. Solo una parte di questi continuerà a percorrere questa strada anche da adulto.

A proposito dei reati violenti commessi da minori, dal rapporto si evince che, stando a statistiche di polizia a carattere nazionale, nel 1982 1 caso su 15 era riferito a reati violenti. Nel 2001 1 su 5. Questa preoccupante evoluzione non riguarda solo i minori, ed assume connotazioni più gravi nei grandi agglomerati urbani, come Zurigo.

Le statistiche possono anche essere influenzate dalla prassi seguita dalle diverse istanze di polizia e giudiziarie: vi sono importanti differenze fra Cantone e Cantone che, secondo la commissione di esperti, non trovano altre giustificazioni.

Differenze "eclatanti" nel confronto intercantonale si osservano a proposito del numero di condanne subite da minori svizzeri e minori stranieri: in alcuni Cantoni, fra i quali il Ticino, il numero di condanne emesse a carico di minori stranieri è pari o di poco superiore a quello delle condanne emesse nei confronti di giovani svizzeri. In altri Cantoni, invece, i giovani stranieri hanno un tasso di frequenza di reati doppio o triplo rispetto ai giovani svizzeri.

## **I DATI RACCOLTI DALLA COMMISSIONE**

La Commissione della legislazione ha deciso di affrontare il messaggio no. 5657 istituendo una sottocommissione composta da 4 membri. La sottocommissione ha richiesto ulteriori dati circa il funzionamento ed il carico di lavoro della Magistratura dei minorenni, discutendoli con la magistrata titolare e con la supplente. In particolare è stata approfondita la situazione degli incarti entrati, degli incarti evasi, di quelli pendenti, del numero di sentenze, del numero di audizioni e della ripartizione del lavoro fra i collaboratori (magistrati, segretari giudiziari e altri collaboratori) della magistratura dei minorenni. Parte di questi vengono ripresi nel presente rapporto.

### Inchieste in corso al 01.01

| <b>1999</b> | <b>2000</b> | <b>2001</b> | <b>2002</b> | <b>2003</b> | <b>2004</b> | <b>2005</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 37          | 86          | 331         | 622         | 846         | 955         | 991         |

### Incarti chiusi

|     |     |       |       |       |       |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 666 | 713 | 1'026 | 1'033 | 1'078 | 1'154 | 1'001 |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

### Incarti in sospeso al 31.12

|    |     |     |     |     |     |       |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 86 | 331 | 622 | 846 | 955 | 991 | 1'011 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|

### Incarti entrati

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| 1'187 | 1'190 | 996 |
|-------|-------|-----|

### Condanne

| <b>1996</b> | <b>1997</b> | <b>1998</b> | <b>1999</b> | <b>2000</b> | <b>2001</b> | <b>2002</b> | <b>2003</b> | <b>2004</b> | <b>2005</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 454         | 507         | 507         | 471         | 456         | 553         | 603         | 517         | 611         | 536         |

Sia dalle informazioni contenute nel messaggio del Consiglio di Stato, sia da quelle raccolte dalla Commissione della legislazione, si rileva come vi sia stato, a partire dal 2001, un forte aumento del numero delle inchieste in corso a fine anno. Dal 2000 è aumentato pure considerevolmente il numero degli incarti in sospeso, in misura molto minore quello degli incarti chiusi. Il numero delle condanne emesse è invece sostanzialmente stabile.

## LE VARIANTI ESAMINATE DAL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha esaminato le tre proposte di riorganizzazione - potenziamento della magistratura dei minorenni formulate dalla Commissione di esperti, le ha inserite nel messaggio, e ha indicato quale ha scelto di proporre all'attenzione del Gran Consiglio.

**Modello A** Viene proposto di trasformare il magistrato supplente in un sostituto magistrato dei minorenni, rinunciando ad un segretario giudiziario (a quel tempo ausiliario, nel frattempo nominato, n.d.c.). Il sostituto sarebbe in grado di sgravare parte del lavoro del magistrato titolare e di sostituirlo in caso di assenza. Le sue competenze sarebbero pari al magistrato titolare solo in caso di assenza del medesimo.

**Modello B** Trasformare il magistrato supplente in sostituto magistrato, dotato di competenze inferiori al titolare e confermare il secondo segretario giudiziario.

**Modello C** Affiancare al magistrato dei minorenni un secondo magistrato con pari competenze, confermando i due segretari giudiziari (uno per magistrato).

Il Consiglio di Stato ha optato per il **modello B**, suggerendo tuttavia di dotare il sostituto delle medesime competenze del titolare.

## LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE.

Durante il proprio lavoro, la sottocommissione che si è chinata su questo tema è giunta al convincimento che, più di un vero e proprio potenziamento dell'organico della Magistratura dei minorenni, sia necessaria una riorganizzazione del lavoro che vi viene svolto. La suddivisione del lavoro fra il magistrato titolare, il supplente ed i segretari giudiziari non è sembrata essere ottimale. Numerosi incarti pronti per essere chiusi restavano fermi durante mesi in attesa della firma del titolare

A fronte dell'aumento degli incarti e degli arretrati registrato a partire dal 1999, la Magistratura dei minorenni è già stata potenziata: fino al 1999 il supplente non svolgeva praticamente nessuna attività: progressivamente, invece, il supplente è stato chiamato ad assumere una buona fetta del lavoro della Magistratura dei minorenni fino a svolgere un'attività in magistratura pari a tre giorni di lavoro la settimana. Inoltre, da un segretario giudiziario si è passati a due: il secondo segretario giudiziario, dapprima "ausiliario", è poi stato recentemente nominato (non si poteva aspettare?).

In buona sostanza, la Commissione della legislazione ritiene che **l'organico attuale, supplente inclusa, inteso come somma delle unità di lavoro, sia sufficiente per affrontare i compiti che sono assegnati** alla Magistratura dei minorenni, fatta salva l'introduzione di nuove norme legislative federali che potrebbero comportare un aumento del lavoro. Nel 2008, infatti, entrerà in vigore il nuovo codice penale federale, che prevede delle novità anche per il diritto minorile, con eventuali conseguenze (nuove esigenze?) sul lavoro della Magistratura dei minorenni.

La Commissione **condivide invece la richiesta del Consiglio di Stato di sostituire il supplente con un sostituto magistrato dei minorenni a tempo pieno**, al quale vengono assegnate pari competenze del titolare, pur essendone gerarchicamente sottoposto. Il sostituto magistrato dei minorenni potrà, come il titolare, occuparsi dei casi dall'inizio alla fine, assumere e svolgere tutte le procedure richieste, decretare la chiusura degli incarti ed

emanare sentenze. Egli sarà inoltre in grado di sostituire il titolare, e viceversa, in caso di sua assenza, come pure di assumere a turno i picchetti durante la notte e nei giorni festivi. Tuttavia, la Commissione ritiene che la **nomina di un sostituto a tempo pieno possa permettere alla Magistratura dei minorenni di rinunciare ad uno dei due segretari giudiziari, oltre che al supplente.**

La competenza di fissare il numero dei segretari giudiziari e di procedere alla loro nomina spetta al Consiglio di Stato. La Commissione auspica che, anche in considerazione della difficile situazione finanziaria in cui si trova lo Stato, il Consiglio di Stato dia seguito alla presente indicazione.

In pratica, la Commissione propone di accettare il **modello A**, suggerito dalla Commissione di esperti, con la sola differenza che il sostituto **assume le medesime competenze** del titolare non solo in caso di assenza di quest'ultimo.

Dal profilo finanziario, la proposta della Commissione comporterebbe la cessazione del ricorso al supplente (attualmente 3 giorni la settimana), e la rinuncia al secondo segretario giudiziario. In questi termini, la riorganizzazione proposta non comporterà nessun aggravio finanziario per lo Stato.

Cade quindi la necessità di approfondire in questo rapporto, come invece fa il Consiglio di Stato nel proprio messaggio, il nesso (di ordine prettamente finanziario) fra l'istituzione del sostituto magistrato dei minorenni e la mancata designazione di un sesto sostituto procuratore pubblico presso il ministero pubblico.

La Commissione è a conoscenza del fatto che è in atto uno studio approfondito sull'organizzazione del ministero pubblico, e non intende quindi in questa sede esprimere un proprio parere sulla necessità o meno di procedere alla nomina del sesto sostituto PP.

## CONCLUSIONE

L'attività con la quale si trova confrontata la Magistratura dei minorenni è in continua evoluzione. Più che il numero dei reati, a preoccupare è la tipologia dei medesimi, laddove si può registrare un aumento dei reati violenti e dei reati commessi in gruppo. Cresce il numero delle lesioni, dei reati di minaccia e di coazione, delle estorsioni.

Il Ticino si trova pure confrontato con questa evoluzione, seppure in modo marginale rispetto ai centri urbani importanti.

Abbiamo già menzionato nel presente rapporto come la Magistratura dei minorenni sia stata nel contempo già potenziata.

A fronte di tale potenziamento, la proposta formulata dalla commissione speciale designata dal Consiglio di Stato e fatta propria, con una modifica concernente l'attribuzione delle competenze, dalla Commissione della legislazione, dovrebbe portare ad un consolidamento dell'organico e della capacità di lavoro di questo importante settore del nostro apparato giudiziario.

Il Consiglio di Stato dispone dei mezzi necessari per valutare l'evoluzione della situazione e, se necessario, per mettere in campo le misure atte a farvi fronte.

La Commissione della legislazione ha potuto constatare come sia necessario non solo prendere atto dell'evoluzione del numero degli incarti, ma pure approfondire le questioni legate all'organizzazione del lavoro. Prima di richiedere o procedere a potenziamenti dell'organico sarebbe sempre opportuno valutare attentamente i processi di lavoro, dai quali può scaturire che il problema del sovraccarico, o dei ritardi, non risiede unicamente nel numero di collaboratori, quanto nelle competenze effettivamente assegnate e nell'ottimale, o meno, organizzazione del servizio.

La Commissione della legislazione invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge annesso al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Venanzio Menghetti, relatore

Bertoli - Carobbio W. - Fiori -

Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini -

Mellini - Pedrazzini - Quadri

Disegno di

## **LEGGE**

### **concernente l'istituzione della funzione di sostituto magistrato dei minorenni**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 24 maggio 2005 n. 5657 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 17 maggio 2006 n. 5657 R della Commissione della legislazione,

## **d e c r e t a :**

### **I.**

La Legge sulla Magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

#### **Art. 3 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup>Il magistrato dei minorenni e il sostituto magistrato dei minorenni sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di 10 anni.

<sup>3</sup>Il magistrato ed il suo sostituto devono avere i requisiti per essere Pretore.

#### **Art. 4 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il Presidente e il suo supplente non possono essere scelti tra i membri del Tribunale penale cantonale, della Camera dei ricorsi penali, della Corte di cassazione e di revisione penale, del Ministero pubblico, dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto e non può essere il magistrato dei minorenni o il sostituto di quest'ultimo.

#### **Art. 7a (nuovo)**

**Sostituto magistrato  
dei minorenni**

<sup>1</sup>Le disposizioni di legge che reggono l'attività del magistrato dei minorenni si applicano anche al suo sostituto.

<sup>2</sup>Quest'ultimo agisce sotto la vigilanza del magistrato dei minorenni.

#### **Art. 7b (nuovo)**

**Ripartizione  
degli incarti**

Il magistrato dei minorenni ripartisce gli incarti e può modificare, anche in corso di procedura, la loro attribuzione.

### **Art. 11**

Le disposizioni comuni e di disciplina giudiziaria di cui agli art. 66 e segg. e 77 e segg. della Legge organica giudiziaria civile e penale sono applicabili anche al magistrato, al sostituto magistrato e ai membri del Consiglio e ai supplenti; ai membri e ai supplenti non si applica l'art. 67 LOG.

### **Art. 46a (nuovo)**

**Nomina del  
sostituto magistrato  
dei minorenni**

Il primo periodo di nomina del sostituto magistrato dei minorenni scade il 31 dicembre 2008.

## **II.**

La Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

### **Art. 1 cifra 6 (nuova)**

6. Sostituto magistrato dei minorenni 100%.

## **III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.